



**SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO
NELLE VIE E PIAZZE COMUNALI PER IL QUADRIENNIO 2019-2023**

Oggetto:

Capitolato Speciale d'Appalto

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 6
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI SUL TERRITORIO

Responsabile del Servizio:

Arch. Gianni Dall'Osto

Progettazione e Collaborazione:

dott. Stefano Carli
rag. Manuela Cantele

Elaborato approvato con determinazione num. 143 reg.
gen. 652 del 02/09/2019 del settore LL.PP.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gianni Dall'Osto

Comune di Asiago
Piazza II° Risorgimento n. 6
36012 Asiago (VI)
C.F. 84001350242
Part. IVA 00467810248

Tel: 0424 600232
Fax: 0424 463885
E-mail: lavoripubblici@comune.asiago.vi.it
Web site: www.comune.asiago.vi.it

CAPITOLO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1 Oggetto dell'appalto e definizioni.....	4
Art. 2 Ammontare dell'appalto e importo del contratto	5
Art. 3 Requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità economica finanziaria.....	7
Art. 4 Modalità di aggiudicazione e stipulazione del contratto	8
CAPITOLO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	9
Art. 5 Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto.....	9
Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto	9
Art. 7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.....	9
Art. 8 Modifiche dell'operatore economico appaltatore	10
Art. 9 Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e sede operativa	10
Art. 10 Norme generali sui materiali di consumo	11
Art. 11 Modalità di attivazione ed esecuzione del servizio	11
Art. 12 Asportazione degli accumuli di neve	13
Art. 13 Pulizia dei marciapiedi innevati	14
Art. 14 Sistema telematico di raccolta e gestione dati per il rilevamento della posizione dei mezzi operativi ..	14
CAPITOLO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE.....	14
Art. 15 Consegna del Servizio	14
Art. 16 Termini per l'ultimazione del servizio	15
Art. 17 Proroghe	15
Art. 18 Sospensioni ordinate dalla Direttore del Servizio	15
Art. 19 Penali in caso di ritardo.....	15
CAPITOLO 4. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO	16
Art. 20 Compensi per le prestazioni dei servizi resi.....	16
CAPITOLO 5. DISCIPLINA ECONOMICA.....	17
Art. 21 Pagamenti in acconto.....	17
Art. 22 Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	17
Art. 23 Cessione del contratto e cessione dei crediti	17

CAPITOLO 6. CAUZIONI E GARANZIE	18
Art. 24 Garanzia provvisoria	18
Art. 25 Garanzia definitiva	18
Art. 26 Responsabilità per danni a persone o a cose.....	19
Art. 27 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore	20
CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	20
Art. 28 Variazione del servizio.....	20
Art. 29 Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi	21
CAPITOLO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	21
Art. 30 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	21
Art. 31 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.....	22
Art. 32 Documento di Valutazione Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.)	22
CAPITOLO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	22
Art. 33 Subappalto	22
Art. 34 Responsabilità in materia di subappalto.....	24
Art. 35 Pagamento dei subappaltatori	24
CAPITOLO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	26
Art. 36 Definizione delle controversie	26
Art. 37 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.....	26
Art. 38 Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	27
Art. 39 Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d'ufficio del servizio.....	28
CAPITOLO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	29
Art. 40 Ultimazione del servizio stagionale e quadriennale	29
CAPITOLO 12. NORME FINALI	29
Art. 41 Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore	29
Art. 42 Tracciabilità dei pagamenti	30
Art. 43 Spese contrattuali, imposte, tasse	31
ALLEGATI	32

CAPITOLO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto e definizioni.

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i servizi necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.
2. L'intervento è così individuato:
 - a) **Denominazione dell'intervento:** "Servizio di prevenzione contro la formazione del ghiaccio e dello sgombero neve delle Strade per il quadriennio 2019 - 2023";
 - b) **Descrizione sommaria:** l'appalto ha per oggetto il servizio di sgombero, pulizia della neve e il trattamento antigelo con spargimento di sale e ghiaio dalle strade, piazze, parcheggi e marciapiedi Comunali congiunto al servizio di asportazione dei cumuli di neve dal centro cittadino e dalla frazione Sasso. Le percorrenze, le strade, piazze, parcheggi e marciapiedi Comunali sono evidenziati nelle allegate planimetrie e descrizioni. Il servizio consiste nella fornitura dei mezzi e della manodopera occorrente per l'espletamento delle prestazioni utili a mantenere percorribile in sicurezza la viabilità pubblica compatibilmente con l'entità e la durata delle nevicate e delle temperature atmosferiche, di giorno e di notte, anche nei giorni non lavorativi. Il Servizio viene svolto in conformità a quanto disposto dall'art. 14 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" ed è appaltato per i vari tronchi stradali in cui è stata suddivisa la rete stradale di competenza.
3. Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal presente documento con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. Le attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto sono da intendersi come servizio pubblico; ne consegue che l'eventuale interruzione non giustificata potrà costituire di fatto per la Ditta aggiudicataria del Servizio (in seguito Ditta) "*interruzione di pubblico servizio*" con tutte le conseguenze di legge. L'esecuzione del servizio è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
 - a) **codice dei contratti pubblici:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 - b) **Regolamento generale:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità;
 - c) **Capitolato generale:** il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
 - d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) **Stazione appaltante:** il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, che sottoscriverà il contratto;
 - f) **Appaltatore:** il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del codice dei contratti pubblici, che si è aggiudicato il contratto;
 - g) **RUP:** Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del codice dei contratti pubblici;

- h) **Direttore dell'esecuzione:** ai sensi dell'art. 111 c. 2 D. Lgs. 50/2016 Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede anche con l'ausilio di personale interno individuato dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. ;
- i) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici;
- l) **DUVRI:** il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze di cui all'art 26 comma 2 e 3 del D.Lgs 81/08;
- m) **Costo del lavoro** (anche **CL**): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, 95, comma 10, 97, comma 5, lettera d), del codice dei contratti pubblici a all'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- n) **Costi di sicurezza aziendali** (anche **CS**): i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del codice dei contratti pubblici, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
- o) **Oneri di sicurezza** (anche **OS**): gli oneri per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all'articolo 23, comma 15, del codice dei contratti pubblici, nonché all'articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto e importo del contratto.

1. L'importo complessivo della procedura d'appalto, iva esclusa, è definito dalla seguente tabella:

	descrizione	Servizi a corpo stagionale euro	Servizi a misura stagionale euro	Servizi in economica stagionale euro	TOTALE STAGIONALE euro	TOTALE QUADRIENNIO euro
1	SERVIZIO (S)		136.920,00		136.920,00	547.680,00
2	Oneri di sicurezza (OS)		1.600,00		1.600,00	6.400,00
T	TOTALE APPALTO (1+2)				138.520,00	554.080,00

2. Ai fini dell'appalto la rete stradale è stata suddivisa in **12 lotti**, con importo annuo presunto variabile. Gli importi dei Servizi (S) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE STAGIONALE» e degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna «TOTALE STAGIONALE» corrispondono alla somma degli importi stagionali presunti per ciascun tronco e relativi Oneri per la Sicurezza così come stimati al "Prospetto lotti" e determinati sulla base dei dati storici e corrispondente all'importo annuo previsto a base di appalto per ciascun lotto.

3. Gli importi complessivi e parziali della procedura d'appalto sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue con riferimento agli importi complessivi per il quadriennio 2019 - 2023:

	descrizione	Importo soggetto a ribasso euro	Importo non soggetto a ribasso euro
1	SERVIZIO (S)	547.680,00	
2	Oneri di sicurezza (OS)		6.400,00

4. **Il servizio viene affidato per quattro stagioni invernali consecutive ovvero per il quadriennio 2019 – 2023.** Conseguentemente ai fini della determinazione della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici rileva l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e dell'ultima colonna «TOTALE QUADRIENNIO» per 4 stagioni di durata del Servizio;
5. Il Comune affida il servizio di cui sopra per un numero di interventi in relazione all'andamento stagionale cui si riferiscono i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e per determinati lotti stradali così come indicato nel prospetto “Prospetto lotti” allegato. In tal senso l'importo stagionale è da intendersi presunto;
6. Con riferimento alla tabella riportata al “Prospetto lotti” l'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi per ogni lotto di cui la Ditta risulterà aggiudicataria:
- a) importo del totale stagionale presunto del servizio, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
 - b) importo degli Oneri di sicurezza (OS).
7. All'interno dell'importo dei Servizi di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante nelle seguenti misure:
- a) Costo del lavoro;
 - b) Costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore;
 - c) incidenza delle spese generali (SG);
 - d) incidenza dell'Utile di impresa (UT).
8. Anche ai fini del combinato disposto dell'articolo 97, comma 5, del codice dei contratti pubblici e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del lavoro e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente comma 6, sono ritenuti congrui.
9. **La prima stagione sarà considerata come periodo di prova e come tale, se al termine della stessa il servizio svolto non fosse risultato soddisfacente, è facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare con specifica perizia ai sensi dell'art. 106 comma 12 del codice dei contratti pubblici le modalità del contratto.**
10. I percorsi sono meglio evidenziati nelle planimetrie e nelle descrizioni allegate, precisando che:
- sono compresi in ogni Lotto tutti i parcheggi, le piazze, gli incroci ed i marciapiedi a lato della carreggiata, indicati nella relazione;
 - le varie lunghezze dei percorsi indicati si intendono accettate e sottoscritte con la presentazione dell'offerta economica.

Art. 3 - Requisiti di idoneità professionale e requisiti di capacità economica finanziaria.

1. Prima della presentazione dell'offerta per l'esecuzione del servizio in oggetto, i soggetti partecipanti dovranno assumere tutte le informazioni necessarie in merito al servizio da effettuare, se necessario anche attraverso sopralluoghi. Per essere ammessi alla gara, i concorrenti dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel bando di gara e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le imprese concorrenti devono possedere i requisiti minimi di seguito riportati.
 - a. Requisiti di carattere generale:
 - inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. espressamente riferite all'impresa e a tutti i legali rappresentanti.
 - b. Idoneità professionale:
 - attestato di iscrizione alla CCIAA inerente all'attività oggetto del servizio (ovvero in caso di impresa avente sede all'estero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, da provare secondo come indicato all'art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.).
 - c. Capacità economica e finanziaria:
 - aver eseguito nell'ultimo anno servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso per un importo complessivo non inferiore all'importo stagionale a base d'appalto relativo ad ogni lotto aggiudicato, il requisito dovrà essere comprovato da apposite certificazioni rilasciate dai committenti pubblici o privati. Sono da considerarsi certificazioni rilasciate da committenti pubblici i certificati di regolare esecuzione e le certificazioni rilasciate da committenti privati le fatture quietanzate.
 - d. Capacità tecnica e professionale:
 - disporre l'adeguato numero di mezzi da mettere a disposizione del Comune di Asiago per l'espletamento del servizio;
 - un'area operativa prossima nel Comune di Asiago o Comuni confinanti al fine di garantire l'esecuzione degli interventi in tempi certi e con la dovuta tempestività, anche in relazione alle tempistiche di attivazione del servizio;
3. I requisiti di cui sopra dovranno essere documentati prima dell'aggiudicazione definitiva. L'effettiva disponibilità dei mezzi sarà comprovata mediante la consegna di copia dei libretti di circolazione dei mezzi che la Ditta metterà a disposizione per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, copia del Certificato d'origine dell'attrezzatura impiegata per il servizio ed omologata sui mezzi posti a disposizione del servizio nonché ogni altro documento comprovante la qualità e le caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature a disposizione dell'impresa o che la stazione Appaltante dovesse richiedere ad integrazione; qualora i mezzi non siano di proprietà della Ditta dovrà essere prodotta anche la documentazione attestante il titolo in base al quale la Ditta dispone del mezzo (copia del contratto di noleggio, copia del contratto di leasing, ecc.).
4. Il Comune di Asiago si riserva, durante il quadriennio di durata del contratto, di effettuare tutti gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettivo possesso e mantenimento dei requisiti richiesti, con particolare riferimento alla disponibilità delle attrezzature dichiarate in sede di offerta, al numero di dipendenti/collaboratori necessari per la movimentazione dei mezzi impiegati, nonché dell'area operativa individuata per il servizio. Il venir meno anche di uno solo dei predetti requisiti richiesti comporterà la risoluzione del contratto in danno alla Ditta.
5. Comporterà la revoca dell'affidamento e l'incameramento da parte del Comune di Asiago della cauzione, la rinuncia a prestare il servizio in uno o più dei tronchi aggiudicati come anche la mancata dimostrazione di uno dei requisiti di cui sopra.

Art. 4 - Modalità di aggiudicazione e stipulazione del contratto.

1. Il servizio verrà aggiudicato separatamente per ciascun lotto, **comunque nel numero massimo di due lotti per ciascun concorrente**, con il criterio del prezzo più basso a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale da applicarsi ai Prezzi Unitari di cui all'Elenco Prezzi Unitari di progetto e al compenso forfettario stabilito per ciascun tronco.

L'apertura delle offerte, e relativa assegnazione provvisoria (massimo due assegnazioni), avverrà seguendo in ordine crescente il numero di lotto a partire dal n. 1 (lotto A) per finire con il numero 12 (lotto N).

I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti purché dispongano di attrezzature e mezzi (intesi come macchine operatrici/trattori, pala gommata e relativi accessori) nel numero previsto per tutti i tronchi a cui intendono partecipare. È ammesso presentare offerta su più lotti con le stesse attrezzature o gli stessi mezzi; in questo caso la ditta risultata aggiudicataria di un lotto, verrà esclusa dai lotti successivi ai quali partecipa con le medesime attrezzature o mezzi. A tale fine le ditte:

- devono dichiarare, mediante l'impiego del modello di dichiarazione predisposto per la gara, le targhe delle macchine operatrici, trattori o pala gommata che metteranno a disposizione per l'esecuzione del servizio invernale su ciascun lotto (in numero non inferiore a quello previsto nell'Elaborato **“Prospetto dei lotti”**);
- le ditte che presentano offerta su più lotti devono presentare le offerte in buste separate e distinte; sulla parte esterna di ogni busta deve essere scritto: **“offerta economica per il lotto n° _____”**;
- le ditte che presentano offerta su più lotti con la stessa attrezzatura e con gli stessi mezzi (intesi come macchine operatrici/trattori e pala gommata) devono scrivere all'esterno di ciascuna busta contenente l'offerta economica, oltre alla frase di cui sopra, la seguente dicitura: **“le attrezzature o i mezzi impiegati per l'esecuzione dei servizi invernali sul lotto della presente offerta sono le stesse previste nell'offerta sui lotti nn. _____”**.

La mancata indicazione, nella dichiarazione di gara, delle targhe dei mezzi per ciascun tronco di partecipazione nel numero richiesto nell'Elaborato **“Prospetto lotti”** comporterà l'esclusione dalla gara.

Non sono ammesse offerte in aumento o in variante.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida. In caso di offerta uguali si procederà per sorteggio.

2. Il contratto è stipulato **“a misura”** ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lettera eeeee), del Codice dei contratti sulla base delle norme del presente Capitolato e dell'allegato Elenco dei Prezzi Unitari, ai quali verrà applicato il ribasso offerto dalla Ditta in sede di gara. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara in seguito all'offerta dell'appaltatore può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità; l'ammontare complessivo a consuntivo dei costi per il servizio non potrà che essere strettamente correlato all'andamento stagionale tipico dei periodi di riferimento ed in particolare ai valori delle temperature e all'entità delle precipitazioni nevose.

È stabilito contrattualmente quale vincolo inderogabile che:

- a) i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara ottenuti applicando il ribasso d'asta offerto dalla Ditta all'Elenco Prezzi Unitari di progetto, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» dei servizi **“a misura”**;
- b) Il medesimo ribasso offerto in sede di gara sull'elenco prezzi unitari di progetto verrà applicato anche al compenso fisso stagionale riconosciuto alla Ditta per la messa a disposizione dei mezzi ed attrezzature richieste, per la reperibilità e vigilanza del personale e per quanto altro previsto nel presente Capitolato Speciale.

I prezzi contrattuali del «elenco dei prezzi unitari» di cui sopra, per i servizi a misura, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti pubblici.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

CAPITOLO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) Elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 4;
 - d) Prospetto lotti;
 - e) Planimetria generale dei vari lotti stradali;
 - f) DUVRI;
 - g) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il codice dei contratti pubblici;
 - b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto.

1. Le attività previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto sono da intendersi come servizio pubblico; ne consegue che l'eventuale interruzione non giustificata potrà costituire di fatto per la Ditta aggiudicataria del Servizio **"interruzione di pubblico servizio"** con tutte le conseguenze di legge.

2. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione de servizio nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia del servizio in appalto.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
4. Per l'esecuzione del servizio l'Impresa dovrà impiegare esclusivamente mezzi dotati di ogni dispositivo segnaletico previsto, attrezzature ed utensili dotati di tutte le omologazioni, certificazioni, collaudi, revisioni e quanto altro necessario per il loro impiego in conformità a tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamento ed in condizioni di sicurezza per gli utilizzatori e per gli utenti della strada. Quanto sopra dovrà essere esaurientemente e formalmente documentato in fase di verifica dei requisiti di cui all' Art. 3 e comunque ogni qualvolta la Stazione Appaltante lo richiedesse.
5. L'Impresa dovrà mettere a disposizione e rendere operativi per tutta la durata dell'appalto, i mezzi ed attrezzature di cui al **Prospetto lotti** nel numero e con le caratteristiche ivi previste in relazione al lotto e/o ai lotti per il quale il concorrente partecipa, nonché il personale necessario per il loro impiego e per le eventuali operazioni complementari all'esecuzione del servizio;
6. I mezzi di utilizzo per i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto **dovranno essere a disposizione esclusivamente del Comune di Asiago per tutta la durata dell'evento meteorico che ha portato all'attivazione del servizio** e le singole targhe dovranno essere elencate nel contratto.
7. Al verificarsi della sostituzione di un mezzo dovrà essere immediatamente informata per scritto la Società la quale, sulla base del mezzo proposto, deciderà a suo insindacabile giudizio se accettarlo o meno; in caso positivo e qualora necessario si procederà alla determinazione di un eventuale nuovo prezzo.
8. **I mezzi impiegati per il servizio dovranno essere conformi alle prescrizioni del Codice della Strada nonché idonei al transito su strada per l'esecuzione del servizio. Tutti gli oneri relativi ad autorizzazioni ed omologazione dei mezzi per l'esecuzione dei servizi prescritti dal codice della Strada sono a carico dell'impresa. Tali oneri sono da ritenersi ricompresi nei prezzi e l'Appaltatore ne dovrà tener conto in sede di offerta.**
9. **La stazione appaltante si riserva di vietare l'impiego di mezzi che ritenesse non idonei per l'esecuzione dei servizi.** La Società si riserva, inoltre, di controllare e verificare l'andamento del servizio in ordine ai mezzi utilizzati, ai tempi impiegati ed alla qualità dei servizi eseguiti, impartendo, se necessario, tutte le conseguenti disposizioni del caso, alle quali l'Impresa sarà obbligata ad attenersi.

Art. 8 - Modifiche dell'operatore economico appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore, domicilio e sede operativa

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. L'appaltatore dovrà indicare l'area operativa dei lotti affidati al fine di garantire l'esecuzione degli interventi in tempi certi e con la dovuta tempestività, anche in relazione alla tempistica di attivazione del servizio;
4. L'appaltatore dovrà indicare 1 riferimento telefonico sempre attivo 24 h/7 a garanzia del servizio di reperibilità in caso di emergenza.

Art. 10 - Norme generali sui materiali di consumo

1. Il Comune di Asiago provvederà direttamente alla fornitura del ghiaino, dei cloruri di sodio o prodotti clorurati in genere, presso idonei piazzali/magazzini indicati dalla Ditta aggiudicataria, spazi che dovranno essere reperiti a cura e spese della Ditta aggiudicataria e senza che ciò comporti alcun compenso specifico o maggiorazione di prezzo. Il materiale potrà essere fornito sia in forma sfusa che in sacconi big bags, l'eventuale smaltimento dei sacconi avverrà a cura e spese della Ditta aggiudicataria.
2. Rientrano tra i compiti ed oneri della Ditta aggiudicataria, da intendersi già ricompresi nei prezzi di appalto e nel compenso fisso stagionale:
 - stoccare il materiale di consumo fornito dal Comune di Asiago in modo differenziato e separato rispetto ad altro materiale eventuale presente nel deposito, così da poter essere immediatamente ed univocamente individuato;
 - custodire il materiale di consumo fornito dal Comune di Asiago in modo idoneo e tale da prevenire per il sale effetti di agglomerazione e congelamento; ove ciò non si verifichi sarà onere della Ditta aggiudicataria provvedere a "trattare" il materiale in modo tale da renderlo nuovamente idoneo all'impiego con i mezzi spargisale;
 - miscelare sale e ghiaino e provvedere al carico e scarico del materiale sul mezzo operativo;
 - segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale la mancanza o insufficienza del materiale di consumo presente nei vari depositi, in modo tale da poter integrare la fornitura.
3. Al termine di ogni stagione invernale la Ditta dovrà comunicare all'Ufficio Tecnico Comunale le giacenze del materiale di consumo presenti nei vari depositi, giacenze che dovranno essere conservate e custodite con cura fino alla ripresa del servizio ovvero fino alla scadenza dell'appalto.
4. Il cloruro di sodio, in relazione al tipo di trattamento, preventivo (per prevenire il fenomeno della formazione del ghiaccio e/o dell'accumulo delle neve sulla strada, quando le condizioni climatiche di temperatura e umidità nonché quelle ambientali siano favorevoli all'instaurarsi del fenomeno) o di abbattimento (intervento da effettuare quando sulla strada si è formato ghiaccio o neve da abbattere ed eliminare), dovrà essere indicativamente impiegato nelle seguenti quantità, espresse in grammi per m² di manto stradale:

TIPO DI TRATTAMENTO	CLORURO DI SODIO (NaCl)	
	GHIACCIO	NEVE
PREVENTIVO	7-15 (g/m ²)	15-30 (g/m ²)
DI ABBATTIMENTO	30 (g/m ²)	30 (g/m ²)

5. In ogni caso l'impiego da parte della Ditta aggiudicataria di materiale di consumo in quantità superiore rispetto a quanto indicato nel presente articolo, se non adeguatamente e motivatamente giustificato, comporterà l'addebito ai danni della Ditta aggiudicataria, previo formale contestazione, della quantità di materiale utilizzato in eccesso, sulla base dei costi di acquisto sostenuti dal Comune di Asiago. Il relativo importo verrà detratto dal compenso dovuto alla Ditta per la prestazione svolta, senza necessità di ulteriore messa in mora.

Art. 11 - Modalità di attivazione ed esecuzione del servizio

1. **I singoli interventi dovranno aver luogo con immediatezza, quando lo strato di neve caduta al suolo avrà raggiunto uno spessore di cm 10 (dieci), in qualsiasi punto del lotto da servire o ogni qualvolta le esigenze lo richiedano, previo auto allertamento della Ditta aggiudicataria ed anche a diretta richiesta di personale del Comune di Asiago, delle Forze dell'Ordine o dei VV.F., sia in ore diurne che notturne, che**

nei periodi di festività. La Ditta aggiudicataria rimane unica responsabile per il mancato tempestivo intervento.

L'attivazione dei servizi di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto spetta alla Ditta aggiudicataria. I servizi potranno anche essere attivati dal personale del Comune di Asiago ogniqualvolta a loro giudizio le condizioni meteorologiche lo richiedano, mediante chiamata diretta al numero telefonico della Ditta che dovrà garantire la reperibilità per tutto l'arco delle 24 ore per tutta la durata della stagione.

Gli interventi, che potranno essere richiesti alle Ditte direttamente dalle Forze dell'Ordine o dai VV.F., dovranno aver luogo con estrema immediatezza, sia di giorno che di notte, anche nei periodi di festività e con qualunque condizione meteorologica.

Qualora il servizio venga allertato da personale della stazione appaltante, i mezzi operativi, adeguatamente allestiti e riforniti, dovranno iniziare le operazioni secondo l'immediatezza richiesta dall'evento meteorologico e comunque entro 30 (trenta) minuti dalla richiesta verbale o scritta.

a) **I trattamenti preventivi alla formazione del ghiaccio** consistono nello spargimento con idonee attrezzature di miscele di cloruri di sodio e/o di pietrischetto. Sono interventi da eseguire tempestivamente per prevenire il fenomeno della formazione del ghiaccio e/o dell'accumulo della neve sulla strada, quando le condizioni climatiche ed ambientali siano favorevoli all'instaurarsi del fenomeno, come ad esempio (non esaustivo):

- repentini cambiamenti delle temperature con superfici stradali inizialmente bagnate;
- modeste precipitazioni nevose mediamente inferiori a 5 cm.;
- gelate notturne con disgeli diurni soprattutto all'inizio e alla fine delle stagioni invernali;

A tale proposito i parametri di riferimento da considerare ai fini dell'attivazione del servizio di trattamento preventivo alla formazione del ghiaccio, oltre alla temperatura ambientale, sono la temperatura della pavimentazione stradale, l'umidità relativa e la temperatura del punto di rugiada (temperatura alla quale si condensa il vapore acqueo presente nell'aria); relativamente a quest'ultimo parametro si evidenziano le seguenti casistiche:

- temperatura del punto di rugiada $> 0^{\circ}\text{C}$: quando la temperatura ambientale raggiunge la temperatura del punto di rugiada si formerà sulla pavimentazione stradale un sottile strato di acqua. Tale strato potrebbe poi trasformarsi in ghiaccio sia in modo repentino, nel caso in cui la pavimentazione stradale si trovi ad una temperatura inferiore a 0°C e sia in un secondo momento, nel caso in cui la temperatura ambientale subisca una ulteriore diminuzione intorno a 0°C ;
- temperatura di rugiada $\leq 0^{\circ}\text{C}$: quando la temperatura ambientale raggiunge la temperatura del punto di rugiada si può avere formazione di cristalli di ghiaccio;

b) **Lo sgombero della neve consiste, invece nell'asportazione mediante lama, fresatura, ovvero altra tecnica idonea, della coltre nevosa depositatasi in qualunque modo sulla carreggiata stradale, da marciapiedi e spazi pubblici.**

Lo sgombero della neve deve avvenire con lama a raso del piano viabile ed a velocità tale da consentire l'asportazione della massa nevosa depositata senza produrre danni alla pavimentazione stradale, alle attrezzature, alla segnaletica ed alle infrastrutture installate lungo la strada.

L'utilizzo della fresa al posto della lama è consentito solo nel caso di eccessivo accumulo di neve sulla pavimentazione stradale o significativo restringimento della carreggiata **e comunque sempre preceduto da specifica comunicazione al personale del Comune;** la mancata comunicazione preventiva sull'utilizzo della fresa, legittima la stazione appaltante a liquidare la prestazione eseguita come se il servizio fosse stato svolto utilizzando la lama.

Lo sgombero deve avvenire garantendo la più ampia larghezza transitabile della carreggiata e senza produrre eccessiva spinta sulla barriera di sicurezza stradale (guard-rail) laddove esistente, mantenendo libere le caditoie stradali onde assicurare lo scolo delle acque. Eventuali accumuli di neve devono essere collocati al di fuori della sede pavimentata con l'avvertenza di non occultare la segnaletica verticale, evitando inoltre, che i mezzi in transito siano esposti verso zone sprovviste di barriere di protezione. Spetta alla Ditta, previa ricognizione sul tronco assegnato, individuare detti siti e segnalare eventuali zone di pericolo per la manovra dei propri mezzi.

A seguito della pulizia della viabilità primaria e secondaria, ovvero al cessare delle condizioni meteorologiche avverse, le Ditte titolari del servizio, dovranno attivarsi al fine di ripulire tutte le aree di parcheggio puntualmente evidenziate negli elaborati grafici delle percorrenze, le quali dovranno essere agibili entro i tempi strettamente necessari per l'espletamento delle operazioni. Per esigenze particolari,

l'Ufficio Tecnico Comunale o l'Ufficio di Polizia Locale, potranno disporre la pulizia d'urgenza di piazze e/o parcheggi e/o marciapiedi, contestualmente alla viabilità, per consentire ad eventuali veicoli in sosta lungo la carreggiata di liberare quanto prima la medesima.

Il servizio dovrà essere eseguito a regola d'arte, per rendere o mantenere agibile sia l'intera carreggiata viabile che i percorsi pedonali, particolare attenzione va posta nel ripulire le vie di accesso laterali, i piazzali di sosta e i giusti spazi negli incroci con altre strade aventi carreggiata più ridotta. Dovranno essere sgomberati adeguati spazi immediatamente a ridosso dei centri di raccolta R.S.U. (cassonetti, campane multifunzionali, press container), evitando di creare accumuli a ridosso degli stessi, per permettere l'accesso ai fruitori e alle ditte incaricate allo smaltimento dei rifiuti.

2. La Ditta dovrà informare il proprio personale delle precauzioni che debbono essere adottate nella manipolazione dei prodotti impiegati e munirlo delle dotazioni personali di sicurezza atte ad evitare rischi alla loro salute. La Ditta deve altresì vigilare sulla puntuale osservanza di dette precauzioni da parte del proprio personale.

Tutti i mezzi impiegati nello sgombero della neve devono essere dotati di pneumatici idonei, oltre che di catene di scorta, opportunamente zavorrati. Le cabine devono essere riscaldate.

La Ditta provvederà, per ogni singolo mezzo, ad una dotazione di equipaggi in misura sufficiente a garantire che il personale non sia impiegato per una durata temporale superiore a quella stabilita dalla Legge. Ciò in caso di necessaria prolungata attività dei mezzi d'opera a causa di particolari avverse condizioni atmosferiche.

Le operazioni per l'esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto devono essere rese dalla Ditta nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada per quanto concerne l'obbligo della segnaletica, anche luminosa, a tutela della sicurezza della circolazione.

Per l'impiego dei mezzi e delle attrezzature la Ditta si atterrà alle misure di sicurezza previste dalla Legge fornendo agli addetti tutte le dotazioni personali di sicurezza necessarie e informandoli di tutti i rischi e delle misure di prevenzione che devono essere attuate. Sotto questo profilo la Ditta conduce i servizi in modo autonomo, assumendo ogni responsabilità al riguardo e sollevando la stazione appaltante da responsabilità e danni di qualsivoglia natura.

3. La Ditta non dovrà trasportare soggetti terzi sui mezzi durante gli interventi che non siano dipendenti della medesima. In caso contrario assumerà al riguardo ogni responsabilità civile e penale laddove si verificassero incidenti e danni. Potrà essere trasportato dai mezzi della Ditta personale dipendente del Comune di Asiago al fine sia di ispezionare in contraddittorio il lavoro eseguito che di richiedere particolari interventi di sgombero ritenuti necessari al miglioramento di locali condizioni di viabilità.

Il Comune di Asiago si riserva, a suo insindacabile giudizio, per particolari emergenze, o inefficienze, in qualunque momento e su tutti i tronchi, la facoltà di affiancare un'altra Ditta o di intervenire con mezzi e personale proprio. Ciò non costituirà per la Ditta aggiudicataria diritto a richiesta di danni o di maggiori compensi.

4. È facoltà dell'Amministrazione, segnalare eventuali priorità in alcuni tratti stradali e a tale scopo, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, la ditta titolare di ogni Lotto, dovrà concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale eventuali tratti di strada prioritari rispetto ad altri.

Il servizio potrà essere diretto, in taluni occasioni particolari, anche dal personale Comunale preposto che seguirà direttamente le operazioni di sgombero neve. L'Appaltatore dovrà espletare il servizio in modo che lo stesso sia eseguito in ogni circostanza.

Si dovrà porre particolare attenzione alla viabilità primaria che va a collegare contrade, frazioni, oltre a particolari località turistico ricettive del Comune contraddistinte da particolare sovraffollamento di persone, (impianti di risalita, alberghi, rifugi, ecc..). È facoltà della Stazione Appaltante segnalare eventuali priorità in alcune tratte stradali. A tale scopo, ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto, la Ditta appaltatrice di ogni Lotto potrà concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale eventuali tratti di strada prioritari.

5. Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice non provveda ad eseguire il servizio assegnato in conformità alle prescrizioni, oltre all'applicazione di sanzioni pecuniarie di cui ai successivi articoli e/o alla revoca parziale e/o totale dell'appalto, la Stazione Appaltante provvederà ad eseguire il servizio con addebito delle spese alla Ditta inadempiente.

Art. 12 - Asportazione degli accumuli di neve.

1. In alcuni Lotti, per le particolari caratteristiche di urbanizzazione e di traffico veicolare, una porzione di viabilità è soggetta alla rimozione degli accumuli di neve formatisi a seguito delle operazioni di sgombero. La

neve accumulata a seguito di copiose nevicate dovrà essere caricata e trasportata all'esterno con adeguate macchine operatrici e autocarri, secondo le indicazioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Tali prestazioni verranno contabilizzate sulla base dell'Elenco di Prezzi Unitari per il noleggio a caldo dei mezzi. **L'attivazione di tale servizio dovrà sempre essere sempre preceduta da specifica comunicazione al personale da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.**

Art. 13 - Pulizia dei marciapiedi innevati.

1. La pulizia dei marciapiedi di ogni Lotto, dove esistenti, è compresa nell'appalto. Il servizio di pulizia dei marciapiedi deve avvenire con mezzi idonei rapportati alla larghezza degli stessi, (minipala, bobcat, fresa rifilatrice, ecc.) sia per raggio d'azione, ingombro e peso specifico, ai fini di prevenire danni a cordunate, piani di camminamento, servizi pubblici esistenti, chiusini, punti luce, ecc. e dovrà essere espletata con mezzi NON equipaggiati con catene da neve, quale causa principale dei maggiori danni accertati sulle strutture.
2. **La suddetta prestazione dovrà essere espletata, ogni qualvolta le esigenze lo richiedano, sia in ore diurne che notturne, che nei periodi di festività, senza dover attendere alcuna comunicazione verbale o scritta da parte degli uffici preposti.**
3. La neve accumulata, dovrà essere asportata con i mezzi idonei di cui sopra e non dovrà per alcun motivo essere trasportata e riversata su parchi pubblici, giardini e/o proprietà private fisicamente delimitate.
4. In ogni caso le suddette operazioni dovranno essere preventivamente concertate con gli uffici preposti della stazione appaltante, ogni qualvolta si renda necessario intervenire.

Art. 14 - Sistema telematico di raccolta e gestione dati per il rilevamento della posizione dei mezzi operativi.

1. La Stazione appaltante si riserva, nel corso del quadriennio di esercizio dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto, di provvedere all'installazione di un sistema tecnologico su piattaforma informatica di raccolta e gestione dati in tempo reale provenienti dai mezzi operativi impegnati per i servizi stradali ovvero per il rilevamento di posizione degli spargitori e delle lame spazzaneve.
2. In tal caso la Società potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria il fermo macchina, presso la propria sede, per i tempi necessari al montaggio e smontaggio del dispositivo stesso senza alcun onere aggiunto.
3. Gli operatori saranno tenuti ad attivare e disattivare tale dispositivo all'inizio ed alla fine dei servizi di spargimento cloruri o di sgombero della neve.
4. **I dati delle rilevazioni eseguite con tale sistema verranno utilizzati per redigere la contabilità del servizio reso e come riscontro alle bolle predisposte dalla Ditta; la mancata attivazione da parte della Ditta aggiudicataria del dispositivo per la rilevazione della posizione dei mezzi operativi utilizzati per il servizio, legittima il mancato pagamento della prestazione effettuata.**

CAPITOLO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 15 - Consegna del Servizio

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio, il Direttore del Servizio fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 5 (cinque) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del

completamento dei servizi, l'appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del codice dei contratti pubblici, se il mancato inizio del servizio determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

Art. 16 - Termini per l'ultimazione del servizio

1. Il servizio viene affidato per quattro stagioni invernali consecutive ovvero per il quinquennio 2019 - 2023.
2. Il servizio deve intendersi ordinariamente assicurato dal 1 novembre al 30 aprile di ciascuna stagione invernale, fatti salvi andamenti climatici eccezionali per i quali Il Comune di Asiago si riserva di ampliare tale periodo.

Art. 17 - Proroghe

La durata del contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso l'appaltatore è tenuto a proseguire l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 18 - Sospensioni ordinate dalla Direttore del Servizio

1. La stazione appaltante si riserva nel corso dell'Appalto di sospendere in tutto o in parte il servizio di trattamento antighiaccio e sgombero neve lungo alcuni tronchi stradali sulla base di specifiche ordinanze, in caso di forza maggiore od altre circostanze speciali senza comunque il riconoscimento di alcun indennizzo economico alla Ditta aggiudicataria, se non le ore di effettivo lavoro svolte. In tal caso il RUP può ordinare la sospensione del servizio redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione. Il verbale di ripresa del servizio è controfirmato dall'appaltatore, esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Art. 19 - Penali in caso di ritardo

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, di applicare delle penali il cui importo verrà detratto dal compenso dovuto per la prestazione svolta, senza necessità di ulteriore messa in mora.
2. Per ogni motivata contestazione formale da parte della Stazione Appaltante di ritardo nell'avvio delle operazioni del servizio sarà applicata una **penale di € 400,00** (euro quattrocento).
3. Per ogni altra inosservanza dei patti accettati con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale sarà applicata una penale di **€ 200,00** (euro duecento) cumulabile.
4. Per la mancata messa a disposizione dei mezzi per l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 14, a partire dal 7° giorno successivo alla richiesta formale da parte della stazione appaltante, sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00.
5. L'eventuale temporanea irreperibilità della Ditta all'ordine d'intervento non costituirà giustificazione ai fini dell'applicazione delle penalità.

6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora la penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale il RUP potrà proporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
 7. L'applicazione delle penali non esime la Società dall'attivare eventuali procedure di risarcimento, nei confronti della Ditta inadempiente, per eventuali danni subiti ai sensi del C.C. e di attivare, se del caso, la procedura di rescissione dal contratto.
 8. Durante il servizio congiunto di sgombero della neve e/o spargimento di sale e ghiaino è assolutamente vietato fare deviazioni su strade e/o piazzali privati, se accertato, sarà applicata la sanzione amministrativa sopra descritta.
-

CAPITOLO 4. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 20 - Compensi per le prestazioni dei servizi resi

1. Il compenso per l'attività svolta è determinato, per ciascuna tipologia di prestazione eseguita, sulla base dell'Elenco dei Prezzi Unitari posto a base di gara al netto del ribasso offerto per la durata effettiva del lavoro svolto; restano esclusi dal conteggio eventuali trasferimenti dei mezzi per raggiungere le tratte di competenza e/o soste non funzionali al servizio.
2. Spetta all'Ufficio Tecnico Comunale, accettare come regolare il servizio reso. La Ditta dovrà comunicare l'inizio ed il termine delle operazioni e sottoporre per sigla la bolla, con riportati i tempi per ciascuno dei servizi resi al fine della liquidazione dei compensi spettanti, fatto salvo le modalità di cui al precedente art. 14.
3. Per ciascun Lotto, il Comune di Asiago riconosce alla Ditta aggiudicataria un "compenso fisso stagionale" per la reperibilità del personale, per l'attacco e stacco delle attrezzature, per la preventiva prova di funzionamento dei meccanismi di sollevamento e manovra delle stesse, per la manutenzione delle attrezzature compresa la sostituzione dei pezzi soggetti ad usura e in generale tutto quanto necessario per dare i mezzi e le attrezzature pronti all'impiego. L'ammontare del compenso fisso è indicato nel "prospetto lotti", allegato al presente Capitolato Speciale, al quale verrà applicato il ribasso offerto dalla Ditta in sede di gara. Tale compenso sarà riconosciuto per intero qualora l'ammontare dei servizi, per componenti stagionali a consuntivo, sia minore o pari al 50% all'importo stimato: "totale stagionale presunto", decurtato del ribasso contrattuale. Qualora l'importo a consuntivo di prestazione variabile, con riferimento al singolo Lotto ed al netto del ribasso contrattuale, risulti superiore al 50% del valore "totale stagionale presunto", l'eccedenza sarà sottratta al "compenso fisso stagionale", anche sino all'azzeramento dello stesso.
4. I corrispettivi di cui sopra compensano le prestazioni rese con mezzi efficienti ed attrezzature di proprietà o nella disponibilità della Ditta, coperti di assicurazione per danni contro terzi, collaudati dall'Ispettorato per la Motorizzazione Civile per l'applicazione della lama sgombero neve, faro girevole etc...L'idoneità di quanto richiesto dovrà risultare dal libretto di circolazione. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali servizi a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare il servizio compiuto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato.
5. **Servizio di Trattamento antighiaccio:** per il servizio di spargimento di materiale antigelo preventivo sono stati definiti nell'elenco prezzi unitari di progetto diverse tipologie di prezzo relative al trattamento del Lotto su tutta la sede stradale, compresi marciapiedi-piazze-etc., tenuto conto della lunghezza dei diversi Lotti e dell'andamento plano-altimetrico degli stessi, è stato associato un compenso ad uscita (n° 4 Categorie di Prezzo). Per ogni attività di spargimento che la Ditta appaltatrice effettuerà per lo specifico Lotto che si è aggiudicata, verrà riconosciuto un compenso fisso cadauno per ogni uscita effettuata per l'esecuzione del servizio esclusivamente secondo alla tipologia di prezzo associata al tronco a cui sarà applicato il ribasso d'asta offerto.

CAPITOLO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 21 - Pagamenti.

1. La liquidazione dei compensi di cui all'articolo precedente sarà eseguita entro 60 gg. dalla fatturazione delle prestazioni regolarmente svolte.
2. Alle fatture dovranno essere allegate le bolle, all'uopo predisposte e controfirmate da personale della stazione appaltante, con riportata la data, l'ora di inizio e di fine prestazione, gli articoli di EPU di riferimento ed il totale delle ore effettivamente prestate per ogni singola tipologia di intervento eseguito; le bolle, complete con tutti i dati di cui sopra, dovranno comunque essere anticipate via mail entro 3 giorni dalla data della prestazione eseguita.
3. Ciascuna Ditta potrà presentare fattura ogni primo giorno del mese a consuntivo delle prestazioni eseguite nel bimestre precedente.
4. Con la prima fattura della stagione verranno liquidati gli oneri per la sicurezza previsti per ciascun lotto, così come riportato nel prospetto dei lotti allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto.
5. Il "compenso fisso stagionale" di cui al precedente articolo, se e in quanto dovuto, sarà liquidato invece al termine di ogni stagione invernale.
6. Non sono concesse anticipazioni di cui all'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti.

Art. 22 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti.

1. Ogni pagamento è subordinato:
 - a) alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, compresi CUP e CIG e ogni altra indicazione di rito;
 - b) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'articolo 53, comma 2; ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;
 - c) agli adempimenti di cui all'articolo Art. 34 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - d) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - e) all'acquisizione dell'attestazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 del datore di lavoro che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato fino all'ultima mensilità utile. Quanto sopra con riferimento sia ai dipendenti dell'Appaltatore che dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 23 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPITOLO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti pubblici, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto. Nel caso specifico per la sola garanzia provvisoria, l'importo complessivo dell'appalto dovrà intendersi l'importo presunto stagionale per lotto a cui l'offerente intende partecipare di cui al "Prospetto lotti" o qualora intenda partecipare per più lotti, alla somma degli importi dei totali stagionale presunti dei lotti di interesse. La garanzia dovrà essere intestata a:

COMUNE di ASIAGO

Piazza Secondo Risorgimento n. 6 - 36012 ASIAGO (VI)

Codice Fiscale 84001350242 – Partita Iva 00467810248

2. A scelta il concorrente potrà stipulare più garanzie per ogni lotto al quale intende partecipare o un'unica garanzia per tutti i lotti a cui partecipa specificando in oggetto il relativo numero del lotto. La **garanzia provvisoria**, per i concorrenti non aggiudicatari, si intende automaticamente svincolata al momento della comunicazione dell'aggiudicazione e resterà a disposizione per l'eventuale ritiro in originale presso l'amministrazione aggiudicatrice.
3. La garanzia fideiussoria a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere redatta in conformità agli schemi di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123, e sottoscritta in originale o sottoscritta con firma digitale.
4. Nell'ipotesi che la garanzia:
 - sia sottoscritta dal concorrente e dal garante digitalmente, la garanzia è costituita dal file digitale, e deve essere prodotta su supporto informatico (CD-ROM);
 - sia sottoscritta analogicamente (cartacea) dal concorrente, e digitalmente dal garante la stessa dovrà riportare il codice univoco di controllo al fine di poter effettuare la verifica on-line.In ogni caso sia prestata la garanzia provvisoria, dovrà, essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del Codice. Tale obbligo non si applica alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro-imprese, piccole e medie imprese.
5. La garanzia deve avere validità per almeno **180 giorni** dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta.
6. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, l'importo della suddetta garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia provvisoria potrà essere ulteriormente ridotto nei casi previsti dalle disposizioni del citato art. 93, comma 7, del Codice. Per la fruizione dei benefici di cui sopra il concorrente attesta il possesso del requisito mediante dichiarazione sostitutiva ovvero allega documentazione comprovante il possesso del requisito stesso, in originale o in copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 25 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti pubblici, è richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) **dell'importo contrattuale complessivo quadriennale del lotto/lotti aggiudicato/i**; se il ribasso offerto dall'aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%

(dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'Articolo 93, comma 3, del codice dei contratti pubblici, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 103, commi 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
4. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del codice dei contratti pubblici.
6. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 26 - Responsabilità per danni a persone o a cose.

1. Qualora nell'espletamento dei servizi si verificassero danni alle infrastrutture stradali, per negligenza o uso improprio delle attrezzature, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento. La stazione appaltante si riserva di trattenere l'importo stimato per ripristino delle strutture danneggiate dai compensi dovuti all'atto della liquidazione delle fatture, previa contestazione scritta dei danni subiti, quantificati con i prezzi stabiliti dalla Camera di Commercio all'atto della rilevazione del danno, ovvero, in mancanza, con i prezzi di mercato.
2. In caso di danni alla proprietà privata sarà cura della Ditta aggiudicataria provvedere al risarcimento direttamente o tramite la propria compagnia di assicurazione con la quale ha stipulato la prevista polizza.
3. La Ditta aggiudicataria dà ampia liberatoria al Comune di Asiago per i danni di cui al presente comma.
4. **In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi per gli utenti delle strade comunali e loro beni, provocati dalla inosservanza delle disposizioni impartite dal Nuovo Codice della Strada, dal relativo Regolamento d'attuazione, da tutte le altre vigenti disposizioni di legge attinenti l'esecuzione dei servizi di cui trattasi, soprattutto in materia di sicurezza, e comunque dall'esecuzione dei servizi in tutte le loro fasi, da negligenze, imperizia e/o dall'assenza o disattenzione del personale dell'Impresa, la responsabilità di essi ricadrà completamente ed esclusivamente sull'Impresa stessa che ne subirà tutte le conseguenze di carattere legale, sia di fronte al terzo leso, sia di fronte alla stazione appaltante, impegnandosi l'Impresa a tenere sollevato ed indenne il Comune di Asiago ed il personale da esso dipendente da qualsiasi pretesa molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati; analogamente l'Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali incidenti che il proprio personale ed i propri mezzi di lavoro potessero subire da mezzi in transito o da altre cause esterne durante l'esecuzione dei servizi e gli spostamenti lungo la carreggiata.**
5. Al termine di ogni stagione invernale, se per motivate esigenze del servizio siano state divelte, danneggiate o rimosse recinzioni sia private che pubbliche lungo la viabilità oggetto del servizio, ovvero segnalati agli organi

di vigilanza danneggiamenti vari a qualsiasi titolo, ad opera di qualsiasi natura pertinente o non alla sede stradale o ai suoi accessori (profili dei marciapiedi, segnaletica verticale, elementi di arredo urbano, pubblica illuminazione, colonnine antincendio ecc., direttamente connessi ovvero imputabili all'appaltatore, lo stesso avrà l'onere di ripristinare a propria cura e spese senza rivendicare alcuna pretesa/obbligazione nei confronti del Comune di Asiago.

6. Tutte le responsabilità civili e penali connesse ad eventuali sinistri nella conduzione del mezzo operatore che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio, sono a carico della Ditta appaltatrice del servizio medesimo.
7. Saranno a carico dell'Appaltatore le responsabilità per eventuali sinistri stradali da parte di soggetti terzi, che dovessero verificarsi a causa di accertate omissioni, o interruzione del pubblico servizio e/o per negligenza ed imperizia dell'operatore medesimo.

Art. 27 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.

1. La Ditta aggiudicataria di uno o più Lotti, prima della stipula del Contratto d'Appalto, dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
 - a) Deposito della polizza assicurativa obbligatoria di Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli o natanti a motore a copertura di eventuali danni cagionati a persone/cose durante la circolazione su strada, il massimale dovrà essere dell'importo minimo di € 5.000.000,00.
 - b) Deposito della Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile per la cifra minima di € 1.000.000,00 derivante dal servizio di spalatura neve a copertura di eventuali danni cagionati a persone/cose durante l'espletamento del servizio che non siano da circolazione e la polizza dovrà valere per l'intera durata dell'appalto; **in alternativa potrà produrre copia della polizza R.C.T aziendale con pari massimale.**
 - c) Deposito copia libretto di immatricolazione di ciascun mezzo/i adibiti all'espletamento del servizio in argomento.

Resta sottinteso che se il danno dovesse essere superiore al massimale coperto da assicurazione sarà la Ditta appaltatrice a dover risarcire la differenza al terzo danneggiato.

2. Per l'esecuzione del servizio, l'Impresa dovrà impiegare esclusivamente mezzi dotati di ogni dispositivo segnaletico previsto, attrezzature ed utensili dotati di tutte le omologazioni, certificazioni, collaudi, revisioni e quanto altro necessario per il loro impiego in conformità a tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamento ed in condizioni di sicurezza per gli utilizzatori e per gli utenti della strada.

CAPITOLO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 28 - Variazione del servizio.

1. Come già specificato in precedenza la stazione appaltante affida il servizio di cui sopra per un numero di interventi in relazione all'andamento stagionale cui si riferiscono i servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto e per determinati lotti così come indicato nel prospetto "Prospetto lotti" allegato. **In tal senso l'importo stagionale è da intendersi presunto.**
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di modificare ovvero inserire e/o ridurre, durante il periodo di validità dell'appalto, tratte stradali, percorrenze, parcheggi ecc., a causa di sopravvenute esigenze direttamente connesse con lo sviluppo urbanistico, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. b) e comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.
3. Nel caso di prestazioni del servizio di pulizia e spargimento di natura straordinaria ed occasionale (una tantum) su aree e percorrenze escluse dalle planimetrie dei percorsi e solo su esplicita richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale, dette prestazioni saranno remunerate mediante l'applicazione dell'Elenco Prezzi Unitari.

Art. 29 - Prezzi applicabili ai nuovi servizi e nuovi prezzi.

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 4, comma 4.
 2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i servizi e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorità:
 - a) dal prezzario di cui al articolo 4, oppure, se non reperibili, ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
 3. Nessun compenso aggiuntivo sarà riconosciuto alla Ditta, oltre il compenso fisso, nel caso di mancanza di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio sulle strade dei singoli tronchi o per il mancato utilizzo dei mezzi e delle attrezzature per tutta la durata della stagione invernale.
 4. I prezzi unitari riportati nell'elenco prezzi unitari si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli e valutazioni di propria convenienza, a tutto suo rischio essendo comprensivi di ogni onere stabilito dal presente Capitolato.
-

CAPITOLO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 30 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna del servizio se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) il DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente

all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché una dichiarazione di accettazione del D.U.V.R.I. con le eventuali richieste di adeguamento.

Art. 31 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.

Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei servizi affidati;

Art. 32 - Documento di Valutazione Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.)

1. Per quanto riguarda le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dalle Ditte aggiudicatarie al fine di eliminare le interferenze in ottemperanza all'art.26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 e al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori e servizi in appalto, si rimanda al D.U.V.R.I., documento di valutazione dei rischi da interferenza, allegato al presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale A CUI L'APPALTATORE è OBBLIGATO ad attenersi scrupolosamente. I costi della sicurezza, esplicitati nell'elaborato **Prospetto lotti**, non sono soggetti a ribasso d'asta e sono determinati tenendo conto della necessità di gestire i rischi dovuti alle interferenze tra l'attività della ditta appaltatrice ed il committente, e non comprendendo pertanto quei costi propri dell'Appaltatore per l'esecuzione della specifica attività lavorativa nel rispetto delle norme di sicurezza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del D.U.V.R.I.

CAPITOLO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 33 – Subappalto.

1. Il subappalto, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 105 del codice dei contratti pubblici, è ammesso nel limite del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo totale dei servizi.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente documento, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi che intende subappaltare, nell'ambito delle lavorazioni indicate come subappaltabili dalla documentazione di gara; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato.
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal DUVRI, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti;
 - l'inserimento delle clausole di cui ai successivi articoli, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto in modo da consentire al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del codice dei contratti pubblici;
- 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici;
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
- 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00 la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi servizi, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;
 - c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del codice dei contratti pubblici, l'appaltatore deve praticare, per i servizi e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;

- b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti previste dal DUVRI di connessi ai servizi in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei servizi in subappalto:
 - 1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - 2) copia del proprio DUVRI;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili.
6. I servizi affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i servizi.

Art. 34 - Responsabilità in materia di subappalto.

- 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.
- 2. Il RUP provvede a verificare il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
- 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
- 4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei servizi affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Art. 35 - Pagamento dei subappaltatori.

- 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti pubblici, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei servizi da loro eseguiti:

- a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro-impresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
2. **L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, e comunque prima dell'emissione di ciascun fattura**, una comunicazione che indichi la parte dei servizi eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. Sarà cura del RUP acquisire la suddetta attestazione, verificarne il contenuto apponendo il proprio visto in calce e quindi consegnarla all'ufficio ragioneria, affinché provveda al pagamento ai vari soggetti. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) alla documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del codice dei contratti pubblici.
3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, comma 4, lettera b);
- b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
- c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei servizi di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti pubblici, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei servizi eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte del RUP e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;

- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
-

CAPITOLO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 36 - Definizione delle controversie.

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 37 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei servizi, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'art. 29.
3. In ogni momento il RUP può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in CAPITOLO al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 38 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui all'articolo 56, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall'appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'articolo 56.
4. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento generale e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 39 - Risoluzione e recesso del contratto - Esecuzione d'ufficio del servizio.

1. Nell'eventualità di mancata attivazione del servizio con le modalità e tempistiche descritte nel presente Capitolato il Comune di Asiago potrà sostituirsi alla Ditta inadempiente al fine di tutelare la pubblica incolumità e di garantire lo svolgimento del pubblico servizio avvalendosi di mezzi e personale proprio o di altra Ditta disponibile sul mercato. In tal caso, oltre all'applicazione delle penali, l'eventuale maggior costo del servizio sarà posto a carico della Ditta inadempiente mediante prelievo dai crediti della medesima nei confronti della Società.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria nei casi di cui al comma 1 nonché previo diffida in caso di ripetute inadempienze agli obblighi ed alle condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, ovvero per la riscontrata inadeguatezza dei mezzi, delle attrezzature e del personale impiegato o il venir meno del vincolo di esclusività dei mezzi operativi dichiarati dalla Ditta e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni subiti.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento del servizio affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei servizi eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti pubblici, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
5. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
 - a) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
 - b) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal RUP;
 - c) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - e) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - f) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - a) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle

relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti pubblici;

- b) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del codice dei contratti pubblici.

Per il recesso non è previsto il riconoscimento all'appaltatore di alcun corrispettivo, ma verranno corrisposte unicamente le competenze maturate fino alla data del recesso.

CAPITOLO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 40 - Ultimazione del servizio stagionale e quadriennale.

1. Entro il termine del servizio stagionale stabilito per il 30 Aprile di ogni anno l'Appaltatore a mezzo PEC dovrà far pervenire al Comune di Asiago un nota con la quale comunica le quantità suddivise per tipologia di materiale di consumo in giacenza presso le aree prestabilite.
2. A conclusione dell'Appalto o comunque del rapporto contrattuale tra Comune di Asiago e la Ditta Appaltatrice, quest'ultima a proprie spese e senza che ciò dia diritto a compensi ulteriori, dovrà riportare il materiale di consumo fornito ancora in giacenza nei magazzini o aree di stoccaggio indicate dal Comune di Asiago.

CAPITOLO 12. NORME FINALI

Art. 41 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale D.p.r. 207/2010 per la parte ancora in vigore e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono **che si intendono compresi e compensati nelle voci di Elenco Prezzi Unitari**:
 - a) assicurazione e tassa di circolazione dei mezzi, oneri di omologazione ed aggiornamento dei libretti di circolazione in relazione alle attrezzature impiegate, l'onere di acquisire eventuali autorizzazioni per la circolazione stradale di mezzi eccezionali ai sensi del vigente Codice della Strada, nonché ogni altro onere fiscale o assicurativo previsto dalla vigente legislazione;
 - b) spese per il funzionamento, pezzi di ricambio e la manutenzione dei mezzi meccanici, compresi quelli affidati in comodato d'uso, zavorre, catene da neve, spese generali e quanto altro necessario per eseguire il servizio a perfetta regola d'arte.
 - c) miscelazione, carico e scarico dei materiali di consumo e reperimento di idonee aree di stoccaggio;
 - d) compenso agli operatori per ciascun tipo di prestazione richiesta, oneri fiscali compresi, per lavoro notturno, festivo e prefestivo secondo il ccnl di riferimento;
 - e) i trasferimenti di andata e ritorno tra la sede operativa della Ditta ed il tronco assegnato;
 - f) onere di reperibilità tramite un numero telefonico sempre attivo H24 e 7 giorni su 7;

- g) l'adozione, nel compimento di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio reso;
 - h) ogni altro onere indispensabile alla corretta esecuzione degli interventi al fine di garantire l'esecuzione del servizio.
 - i) la fedele esecuzione degli interventi previsti in progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'Esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che il servizio reso risulti esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'Esecuzione disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - j) smaltimento dei rifiuti ed il pronto allontanamento dei materiali prodotti dalle attività comprensivo altresì di ogni onere amministrativo, tecnico e fiscale necessario all'adempimento degli obblighi di legge in materia ambientale e lavori pubblici.
 - k) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;
 - l) Le spese generali di cui all'art. 32 comma 4 del Regolamento;
2. L'appaltatore è altresì obbligato, qualora svolga servizi analoghi per altri Enti pubblici o privati, mantenere il materiale di consumo fornito per l'esecuzione del servizio in oggetto ben separato da altre diverse forniture di materiale analogo e distinto con idoneo contrassegno o segnale affinché il personale del Comune di Asiago ne possa a piacimento e in contraddittorio verificarne stato di conservazione e monitorarne il consumo.

Art. 42 - Tracciabilità dei pagamenti.

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono le prestazioni, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 43 - Spese contrattuali, imposte, tasse.

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei servizi;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di cui all'articolo 56.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ALLEGATI

- **Relazione tecnica e quadro economico (contenente la descrizione dei lotti);**
- **Elenco prezzi unitari**
- **Prospetto lotti**
- **Planimetria generale dei lotti**
- **D.U.V.R.I**